

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE SBA

SMART BUILDINGS ALLIANCE FOR SMART CITIES

PREAMBOLO: IL CONTESTO SMART BUILDING / SMART CITY

Stiamo esaurendo il nostro capitale "Terra" ed è urgente agire. Il digitale è la nostra occasione e speranza. È una fonte di efficienza che favorisce la condivisione e la messa in comune delle risorse ponendo l'utente, il consumatore/attore, al centro del processo decisionale. Consente la transizione verso un'economia dei servizi che coinvolge tutti gli attori della catena del valore e richiede nuovi modelli economici. Nessuno riuscirà a far questo da solo. I Dati, al centro dell'argomento, incidono sulla governance, che richiede un supporto politico. In funzione di queste constatazioni la Smart Buildings Alliance for Smart Cities - SBA - si è posta come mission di definire i prerequisiti necessari per questa transizione facendo riferimento alle regole e agli standard del mondo dell'informatica adattandoli agli ambiti dell'edilizia e della città.

Se l'energia è al centro delle preoccupazioni, poiché la SBA è convinta che transizione energetica - risparmio ed efficientamento energetico - e transizione digitale siano strettamente collegate e inseparabili e che il risultato congiunto sia la Smart Grid, la SBA desidera dimostrare che la rivoluzione digitale tocca tutti i settori e che è quindi appropriato ripensare in modo unificato gli edifici e la città di domani partendo dalle esigenze degli utenti e dei cittadini.

Questo obiettivo è possibile solo associando tutti gli attori interessati, gli utenti e i fornitori, non più separati come in passato, ma collegati in modo trasversale. Mentre la tecnologia digitale sta facendo esplodere i confini ben stabiliti tra i diversi settori e la maggior parte degli attori sono costretti a ripensare rapidamente le loro offerte, le loro competenze e i loro modelli, la SBA desidera incoraggiare l'emergere di nuovi ecosistemi intorno a ciò che si definisce "Smart" in un approccio virtuoso per rispondere positivamente alle sfide attuali della società: sfide sia economiche, ambientali e sociali.

ARTICOLO 1: NOME DELL'ASSOCIAZIONE

È costituita dai membri fondatori un'associazione ai sensi Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, aggiornato con le modifiche del Decreto Legislativo n. 105/2018, con il nome "Smart Building Alliance for Smart Cities", abbreviato SBA. È un'associazione senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2: SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scopo di Smart Buildings Alliance for Smart Cities è riunire tutti gli attori coinvolti nella trasformazione urbana dagli edifici al territorio per riflettere insieme, investigare ed esplorare nuove modalità e proporre soluzioni per far fronte alle sfide della nostra società nelle due transizioni più importanti che la riguardano: la transizione ambientale e la transizione digitale.

In generale, lo scopo di questa associazione è di:

- **Riunire e creare collegamenti** tra gli attori di tutte le filiere per riflettere insieme sugli impatti delle transizioni ambientale e digitale sul tessuto urbano e sui suoi utilizzi: stazioni appaltanti pubbliche e private; designer; produttori; operatori di diversi ambiti industriali e di servizi; industriali; operatori di servizi urbani, telecomunicazioni, servizi al cittadino; organizzazioni finanziarie e assicurative; enti di formazione professionale; associazioni e federazioni professionali; cluster/poli di competitività; società del settore digitali; start-up e altri.
- **Elaborare raccomandazioni**, produrre guide, ideare e definire metodologie di progettazione e operative, formulare proposte, promuovere progetti su tutti i temi relativi alle mutazioni risultanti da queste transizioni, per informare e accompagnare gli attori.

- **Promuovere e comunicare i lavori** delle commissioni dell'associazione a decisori pubblici e privati, professionisti, mezzi di comunicazione e, più in generale, a tutti gli utenti e cittadini interessati.
- **Costruire quadri di riferimento** per accompagnare e sostenere la trasformazione delle prassi, migliorare l'efficienza dei progetti, aumentare l'attrattiva di edifici e territori migliorando i servizi e sviluppando nuovi utilizzi. Questi quadri di riferimento sono destinati ad essere inclusi nelle specifiche e a definire marchi di qualità accettati e validati dagli organismi di certificazione in Italia, in Europa e nel mondo.
- **Contribuire** all'alfabetizzazione digitale degli attori del settore edilizio e della città e alla padronanza degli strumenti che ne derivano affinché questi diventino beni reali nelle strategie di sviluppo dei settori.
- **Garantire un controllo tecnologico** attraverso i gruppi di lavoro che si appoggiano ai lavori delle commissioni.
- **Sviluppare la competitività internazionale dell'Italia** in tutti gli aspetti relativi all'edilizia e alla città di domani facendo riferimento ai suoi settori di eccellenza e promuovendo la sua capacità di innovazione e le sue competenze (know-how) in termini di coniugazione fruttuosa delle transizioni digitali e ambientali.

Ogni membro dell'associazione si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- Adesione all'idea della necessità di collegare e coordinare transizioni digitale e ambientale.
- Promozione di standard e protocolli aperti.
- Approcci multi-business, multi-fornitore e multi-servizio.
- Partecipazione ai lavori dell'associazione in uno spirito aperto, collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti.

ARTICOLO 3: SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

La sede legale è stabilita a 20132 Milano, Via Padova 136. Potrà essere trasferita in qualsiasi altro luogo in seguito a decisione a maggioranza del Consiglio di amministrazione sotto riserva di ratifica dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 4: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è costituita per una durata indeterminata.

ARTICOLO 5: MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è composta principalmente da persone morali pubbliche o private, ma accoglie anche persone fisiche e altre forme giuridiche. È composta da membri d'onore, membri ordinari, membri istituzionali e membri associati.

Definizione di Membro:

I **Membri** sono tutti coloro con presenza sul territorio della Repubblica Italiana (stabilimenti, edifici, uffici di rappresentanza) che hanno sottoscritto l'adesione e pagato la quota annuale corrispondente alla propria categoria.

Soci d'Onore	Socio che desidera prendere parte attiva alla vita dell'associazione aumentandone la visibilità in tutte le azioni intraprese dalla SBA
Soci ordinari	Imprese di grandi dimensioni: Gruppi industriali privati con >5000 dipendenti
	Grandi Imprese: Imprese private con 250 - 4999 dipendenti
	Medie Imprese: Imprese private con 50 - 249 dipendenti

	Piccola Impresa: Imprese private con 10 - 49 dipendenti
	Micro imprese: Imprese private con 1 to 9 dipendenti
Soci Istituzionali	Istituzioni Pubbliche - Enti Locali
	Associazioni di categoria
	Consorzi, Associazioni di Imprese
Membri associati	Socio che apporta valore aggiunto all'associazione supportandola e introducendola in eventi congiunti (su decisione del Consiglio direttivo)

In particolare, Membri associati sono membri che sono invitati alle Assemblee generali e che non hanno pagato la quota associativa, ma che apportano un valore aggiunto all'associazione, sostenendola o presentandola in occasione di eventi congiunti.

I soci provengono principalmente dai seguenti settori di attività:

- Committenza in senso lato.
- Gestori fondiari e patrimoniali.
- Promotori e costruttori immobiliari.
- Pianificatori, urbanisti e tecnici del territorio.
- Enti locali e amministrativi.
- Architetti e studi di architettura.
- Assistenti all'esecuzione del progetto.
- Uffici di progettazione (ufficio di progettazione tecnica, fluidi, elettricità, illuminazione, ecc.).
- Editori di software e pacchetti software.
- Fabbricanti (HVAC, illuminazione, sensori e attuatori, energie rinnovabili, automazione, componenti, ecc.).
- Integratori di soluzioni globali e installatori.
- Società di sviluppo e di servizi informatici.
- Operatori e società di manutenzione, property manager.
- Operatori delle telecomunicazioni.
- Operatori di servizi.
- Fornitori di energia.
- Distributori di energia.
- Fornitori di infrastrutture di distribuzione di energia.
- Ecc.

Ad eccezione dei membri associati, tutti i soci pagano una quota annuale, fissata ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

Il pagamento di questa quota non implica tuttavia l'adesione ad una filiale locale della SBA, che è soggetta al pagamento di una quota separata.

I soci in regola con il versamento della quota hanno il diritto di partecipare all'Assemblea generale annuale dell'associazione e hanno diritto di voto. Ogni socio in regola ha diritto ad un unico voto.

ARTICOLO 6: ACCORDO E ADESIONE

Le domande di adesione sono presentate per iscritto o per e-mail al Consiglio di amministrazione.

I nuovi membri sono approvati dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta. La loro ammissione è ratificata dal Consiglio di amministrazione. In caso di disaccordo all'interno del consiglio direttivo, la domanda viene esaminata dal Consiglio di amministrazione, che decide se convalidare o meno l'adesione a maggioranza dei suoi membri.

Il candidato è informato per iscritto, tramite lettera o e-mail, della decisione del Consiglio di amministrazione. L'adesione diventa definitiva al momento dell'avvenuta riscossione della quota associativa e dopo la firma della Carta etica dell'associazione.

L'adesione è sottoscritta per anno civile. Viene rinnovata tacitamente, per periodi di dodici mesi, salvo in caso di revoca al più tardi entro due mesi dalla scadenza del termine, ovvero al più tardi il 31 ottobre.

Per ogni adesione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio in corso, la prima quota deve essere versata integralmente. Per le adesioni tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'esercizio, la prima quota è dovuta al 50%.

ARTICOLO 7: DIMISSIONI – ESCLUSIONE

La qualifica di membro dell'associazione si perde nei casi seguenti:

- Le dimissioni del socio comunicate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente. La quota associativa annuale dovrà comunque essere corrisposta per intero.
- Il mancato pagamento della quota annuale, entro tre mesi dalla richiesta di versamento, priverà il socio dell'accesso a riunioni, commissioni, manifestazioni e informazioni. La quota sociale dovrà comunque essere corrisposta.
- L'esclusione decretata per motivi gravi o non conformità alla Carta etica dal Consiglio di amministrazione, dopo avere invitato l'interessato, con lettera raccomandata, a presentare spiegazioni utili entro il termine di un mese. La decisione sarà comunicata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8: RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Le risorse di cui dispone l'associazione sono costituite da:

- Quote associative degli aderenti, il cui importo è stabilito annualmente per ogni categoria di soci e in base all'ammontare del fatturato realizzato per la categoria Grandi Imprese, dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio di amministrazione.
- Contributi supplementari richiesti ai soci per finanziare attività specifiche.
- Sovvenzioni pubbliche e private.
- Donazioni o liberalità.
- Qualsiasi altra risorsa autorizzata da disposizioni di legge e regolamentari.

ARTICOLO 9: AMMINISTRAZIONE (Art. 26 del Decreto Legislativo n. 117/2017)

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da membri che possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. Le persone giuridiche devono designare una persona fisica che le rappresenti. Una persona giuridica può essere rappresentata da una sola persona fisica.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 15 (quindici) membri, con un minimo di 9 (nove) membri. Questi membri sono gli amministratori.

Gli amministratori sono eletti tra tutti i membri dell'associazione.

La durata del mandato degli amministratori è fissata in 2 (due) anni.

I membri uscenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Allo scopo di garantire una partecipazione equilibrata di uomini e donne in seno agli organi direttivi dell'associazione, iniziative di comunicazione specifiche saranno poste in atto tra i membri per la

nomina di rappresentanti donne, intese ad incoraggiare la presentazione di candidate al Consiglio di amministrazione e quindi a posti di responsabilità all'interno del Consiglio direttivo.

Qualora si renda vacante la carica di un amministratore, il Consiglio provvede provvisoriamente alla sua sostituzione, se non viene raggiunta la quota minima di 9 (nove) membri. Altrimenti, la situazione resta invariata. Questa cooptazione dovrà essere ratificata alla successiva Assemblea generale ordinaria, anche in caso di sostituzione di un rappresentante. I membri del Consiglio di amministrazione cooptati rimangono in carica solo per la restante durata del mandato dei loro predecessori.

I membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per il mandato che rivestono. Dietro presentazione dei documenti giustificativi, le spese sostenute per conto dell'associazione saranno rimborsate, previo accordo del consiglio direttivo riguardo alla loro natura e al relativo importo.

ARTICOLO 10: RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si riunisce:

- su convocazione del presidente, ogniqualvolta lo ritenga utile e almeno una volta ogni tre mesi;
- se la riunione è richiesta perlomeno dalla metà più uno degli amministratori.

Gli avvisi di convocazione sono inviati 15 (quindici) giorni prima della riunione per lettera normale o per e-mail e devono riportare l'ordine del giorno della riunione.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.

Quorum: per garantire la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessario che siano effettivamente presenti o rappresentati almeno la metà dei membri del Consiglio di amministrazione in carica. Un membro del Consiglio di amministrazione assente o impossibilitato a partecipare può conferire ad un altro amministratore una delega a rappresentarlo. Il numero di deleghe che possono essere detenute da una stessa persona è limitato ad una delega. Se il quorum non viene raggiunto, è inviato un nuovo avviso di convocazione entro cinque giorni lavorativi. In occasione di questa seconda riunione, le deliberazioni saranno validamente prese, qualunque sia il numero di membri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono riportate nei verbali iscritti nel registro delle delibere dell'associazione e firmati dal presidente e dal vice-presidente del Consiglio di amministrazione.

Il membro del Consiglio di amministrazione del quale sono state riscontrate 2 (due) assenze non giustificate è considerato dimissionario.

ARTICOLO 11: POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, nei limiti dell'oggetto sociale e fatti salvi i poteri dell'Assemblea generale.

Il Consiglio di amministrazione definisce i principali orientamenti dell'associazione, approva il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'associazione, assicura la gestione dei beni materiali e immateriali dell'associazione, autorizza tutte le cessioni o locazioni, l'assunzione e la concessione di prestiti necessari per il funzionamento dell'associazione con o senza ipoteca.

Stabilisce l'importo delle quote annue.

Può conferire qualsiasi delega di poteri per una questione specifica e per un periodo di tempo limitato.

ARTICOLO 12: CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i propri amministratori, un Consiglio direttivo, che non potrà in alcun caso essere costituito da più della metà del numero di amministratori.

Il Consiglio direttivo è composto almeno da un presidente, un vice-presidente, un segretario generale e un tesoriere.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti per un periodo di 2 (due) anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 13: POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEI SUOI MEMBRI

Il Consiglio direttivo assicura la gestione quotidiana dell'associazione. Si riunisce tutte le volte che gli interessi dell'associazione lo richiedano, su convocazione del presidente.

Presidente/Vicepresidenti: la presidenza dell'associazione è necessariamente assicurata da una persona fisica, designata dal Consiglio di amministrazione. I vicepresidenti sono nominati in base alle stesse condizioni e modalità previste per il Presidente, per sostituirlo in caso di malattia, assenza, impedimento o sua inadempienza.

Il **Presidente**, o in sua assenza, il Vice-presidente dispone dei seguenti poteri, nei limiti dell'oggetto sociale:

- rappresenta l'associazione in tutti gli atti della vita civile e, a tal fine, è investito di tutti i poteri. Può delegare parzialmente i suoi poteri ai membri del Consiglio direttivo, del Consiglio di amministrazione o ad altri membri;
- previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, rappresenta l'associazione in giudizio, sia come attore che come convenuto. Può essere sostituito soltanto da un mandatario che agisca in virtù di una procura speciale;
- convoca il Consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e presiede le riunioni;
- convoca l'Assemblea generale e ne presiede le riunioni;
- apre e gestisce, in tutti gli istituti di credito o finanziari, tutti i conti e i libretti di risparmio necessari e utili al funzionamento dell'associazione;
- ordina il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate;
- presenta il progetto di bilancio annuale e ne controlla l'esecuzione;
- presenta una relazione di gestione all'Assemblea generale, una volta all'anno;
- delega, per iscritto e dietro supervisione, i suoi poteri, anche di firma, e può revocare tale delega in qualsiasi momento.

Qualsiasi atto o impegno che esuli dall'ambito dei poteri di cui sopra dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Segretario generale

Il Segretario generale assicura il funzionamento e l'organizzazione generale dell'associazione. È incaricato della convocazione delle riunioni. È responsabile della tenuta del Libro dei Soci, dei verbali del Consiglio direttivo, dei verbali del Consiglio di amministrazione e dei verbali delle assemblee, secondo i termini del Decreto Legislativo n. 117/2017. Inoltre, assicura o fa assicurare, sotto la propria responsabilità, l'esecuzione delle formalità prescritte. Rilascia o fa rilasciare, sotto la propria responsabilità, copie certificate conformi che fanno fede nei confronti di terzi.

Tesoriere

Il Tesoriere stabilisce o fa stabilire, sotto la sua responsabilità, il registro dell'inventario, il rendiconto finanziario e il bilancio annuale dell'associazione, secondo i termini dell'art. 148 del tuir.

A tal fine, tiene la regolare contabilità di tutte le operazioni presentando annualmente un conto economico, il risultato d'esercizio e il bilancio, che saranno sottoposti all'approvazione annuale dell'Assemblea generale da parte del Consiglio di amministrazione.

È incaricato di riscuotere le quote associative stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dall'Assemblea generale.

Procede, per delega e sotto il controllo della presidenza (Presidente o Vice-presidente), al pagamento e alla riscossione di qualsiasi somma. È responsabile della gestione del patrimonio dell'associazione.

Tuttavia, le spese superiori a 1 000 € devono essere autorizzate dal presidente oppure, in caso di impedimento, dal Consiglio di amministrazione. Tiene la regolare contabilità delle operazioni effettuate e riferisce sulla sua gestione all'Assemblea generale annuale. Il tesoriere presenta il resoconto del suo mandato alle Assemblee Generali.

Compenso

La funzione di membro del Consiglio direttivo non è retribuita. I membri del Consiglio direttivo possono tuttavia ottenere il rimborso delle spese sostenute per le esigenze dell'associazione dietro presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo del Presidente. Le spese del Presidente sono convalidate da due membri del Consiglio direttivo.

Ambasciatori

Il Presidente può designare uno o più «Ambasciatori» per missioni di rappresentanza dell'associazione limitate nel tempo tra gli amministratori o i membri dell'associazione in base alle loro competenze o specificità professionali.

- L'Ambasciatore sostiene il Presidente nelle azioni e nelle missioni di rappresentanza del settore per il quale è stato nominato e di cui è il referente:
 - Riunioni, convegni, tavole rotonde.
 - Contatti con gli attori chiave.
- L'Ambasciatore propone al Presidente azioni legate alla missione che gli è stata affidata.

Delegato generale

Per la gestione delle attività e dell'organizzazione dell'associazione SBA, il Consiglio direttivo può anche avvalersi di un Delegato generale, che collabora con l'associazione. Il Delegato generale può essere invitato a partecipare al Consiglio direttivo e al Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 14: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea generale ordinaria è retta secondo i termini degli art. 24 e art. 25 (Competenze dell'Assemblea) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Nell'Assemblea delle associazioni del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati sono in regola con il pagamento della quota associativa alla data della riunione.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro dell'associazione munito di una delega scritta. Le deleghe in bianco restituite alla sede legale dell'associazione sono distribuite dal Presidente ai partner e ai soci istituzionali presenti all'Assemblea. La delega conferita è valida solo per l'Assemblea interessata. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre

associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee generali ordinarie si riuniscono presso la sede dell'associazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea. All'inizio della seduta, un foglio di presenza è firmato da tutti i partecipanti all'Assemblea che agiscono per proprio conto o in qualità di delegati. Il foglio di presenza, con allegate le deleghe, è certificato dal presidente e dal segretario generale dell'Assemblea per valutare i requisiti del quorum.

L'Assemblea generale ordinaria annuale ascolta le relazioni del Consiglio di amministrazione sulla gestione, le attività e la situazione giuridica dell'associazione ed anche la relazione finanziaria. Autorizza la conclusione di atti o operazioni che esulano dai poteri del Consiglio di amministrazione. Procede all'elezione e al rinnovo dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea generale ordinaria delibera validamente solo quando i membri dell'associazione presenti o rappresentati costituiscono almeno un quarto dei diritti di voto. Se questo quorum non è raggiunto, l'Assemblea generale viene convocata, con lo stesso ordine del giorno, entro quindici giorni. In occasione di questa seconda riunione, l'Assemblea delibera validamente, indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri presenti o rappresentati. Ogni membro dispone di un voto e del voto (o dei voti) della persona (o delle persone) che rappresenta. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta dal Consiglio di amministrazione o da un quarto dei membri presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee sono riprese nei verbali che contengono una sintesi delle discussioni, il testo delle deliberazioni e l'esito delle votazioni. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario generale.

ARTICOLO 15: ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Presidente o da due membri del Consiglio direttivo.

È l'unico organo competente a modificare lo statuto, pronunciare lo scioglimento dell'associazione, l'attribuzione del suo patrimonio o deciderne la fusione con altre associazioni.

L'Assemblea generale straordinaria può deliberare validamente solo se almeno la metà dei membri dell'associazione, in regola con il versamento della quota sociale, è presente o rappresentata. Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro dell'associazione tramite delega scritta. Il numero di deleghe che possono essere conferite ad un membro dell'Assemblea è limitato a dieci. La delega conferita è valida solo per l'Assemblea generale straordinaria interessata.

Se tale quorum non viene raggiunto, l'Assemblea generale sarà convocata, con lo stesso ordine del giorno, entro quindici giorni. In occasione di questa seconda riunione, l'Assemblea delibera validamente, indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea generale straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti o rappresentati. Ogni membro dispone di un voto e del voto (o dei voti) della persona (o delle persone) che rappresenta.

ARTICOLO 16: CONSULTAZIONE PER CORRISPONDENZA

Le Assemblee generali, sia ordinarie che straordinarie, il Consiglio di amministrazione e il Consiglio direttivo possono essere consultati per corrispondenza, su iniziativa del Presidente o del Consiglio di amministrazione.

A tal fine, il presidente invia ad ogni socio, amministratore o membro del Consiglio direttivo, il testo delle risoluzioni proposte, la scheda di voto per corrispondenza e tutti i documenti necessari per la loro informazione. Questo invio è effettuato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per via elettronica.

I soci, gli amministratori o i membri del Consiglio direttivo dispongono quindi di un termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dei progetti di risoluzione per rispettare le schede di voto compilate e firmate, per posta o per via informatica.

Lo spoglio dei voti dovrà essere effettuato al termine del periodo di quindici giorni, alla presenza di almeno due scrutatori, diversi dal Presidente. Le decisioni sono adottate alle stesse condizioni di maggioranza previste dagli articoli precedenti e saranno quindi verbalizzate per iscritto, con la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

ARTICOLO 17 : ORGANO DI CONTROLLO

Secondo i termini dell'Art. 30 del Decreto Legislativo n. 107/2017, modificato dal Decreto Legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 8e in vigore In vigore dal 11/09/2018, nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Nelle associazioni del Terzo settore la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal

caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 18: SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi motivo, l'Assemblea generale straordinaria nomina uno o più liquidatori incaricati delle operazioni di liquidazione.

Essa assegna il patrimonio netto a qualsiasi associazione che abbia dichiarato di perseguire finalità simili, o a qualsiasi istituto pubblico o privato riconosciuto di pubblica utilità, di sua scelta.

ARTICOLO 19: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 20: RISERVATEZZA

I membri dell'associazione Smart Buildings Alliance for Smart Cities sono vincolati al segreto professionale e alla riservatezza più assoluta riguardo a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito delle loro funzioni o missioni all'interno dell'associazione.

Quest'obbligo di riservatezza vale anche per i resoconti dei lavori delle commissioni prima che siano divulgati o pubblicati dalla SBA.

ARTICOLO 21: FORMALITÀ

Il Consiglio di amministrazione adempie alle formalità di dichiarazione e di pubblicazione previste dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, aggiornato con le modifiche del Decreto Legislativo n. 105/2018. A tal fine, tutti i poteri sono conferiti al Presidente.

Fatto a Milano, il 10 settembre 2020, in due esemplari originali

Il Presidente pro-tempore



Prof. Cesare A. Massarenti